

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-248 del 20/01/2020
Oggetto	Rif. SUAP 93/2019 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta BIRRIFICIO del DUCATO srl per insediamento di Soragna.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-254 del 20/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n.871 del 29/10/2019;

VISTA:

- l’atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 76795 del 28/11/2014 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Gruppo Italy srl per lo stabilimento ubicato in Soragna, Strada Argine n. 43 e inviata al SUAP Comune di Soragna;

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Soragna con provvedimento conclusivo n. 6 del 09/12/2014 alla Ditta Gruppo Italy srl per lo stabilimento ubicato in Soragna, Strada Argine n. 43;

CONSIDERATO ALTRESI':

- la Determinazione n. DET-AMB-2018-529 del 01/02/2018 con cui Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha modificato l'atto di adozione AUA sopra richiamata, nonché il conseguente provvedimento del SUAP Comune di Soragna n. 24 del 16/02/2018 con cui si modifica il provvedimento finale AUA rilasciato alla Ditta in oggetto;

- il provvedimento del SUAP Comune di Soragna prot.n. 11079 del 13/12/2018 con cui si è volturato il provvedimento finale AUA rilasciato dal SUAP sopra richiamato a favore alla Ditta Birrificio del Ducato srl;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Soragna in data 17/10/2019 prot. n. 9449 (acquisita in data 17/10/2019 Prot. n. PG 160029) e in data 31/10/2019 prot. n. 9959 (acquisita in data 31/10/2019 Prot. n. PG 168714), presentata dalla Ditta Birrificio del Ducato srl con Legale Rappresentante e gestore il Sig. Giovanni Campari con sede legale in Soragna, Strada Argine n. 43 e stabilimento sito in Soragna, Strada Argine n. 43, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Soragna con provvedimento conclusivo n. 6 del 09/12/2014;

VISTI:

- i seguenti pareri e la relazione tecnica pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. PG 169841 e prot. n. PG 169846 del 05/11/2019;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Soragna in data 07/11/2019 e acquisito al prot. Arpae n. PG 174657 del 13/11/2019, *allegato alla presente quale parte integrante*;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con prot. n. 76750 del 27/11/2019 ed acquisito al protocollo Arpae n. PG 183199 del 28/11/2019, *allegato alla presente quale parte integrante*;

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG 184000 del 29/11/2019, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 191773 del 13/12/2019 in merito alle Industrie Insalubri;

- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Soragna del 18/12/2019 prot. n. 11603, acquisito al prot. Arpae n. PG 194405 del 18/12/2019, espresso in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "...industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS del punto 6 parte seconda lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...", parere allegato alla presente quale parte integrante;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 14/01/2020 prot. Arpae n. PG 5058, tramite nota SUAP del 13/01/2020;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici

nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA la Ditta ha dichiarato che "...l'invarianza...dello scarico domestico S1..." e inoltre ha dichiarato che "...ha deciso di modificare e sostituire il progetto del depuratore aziendale precedentemente autorizzato...l'impianto dovrà trattare inizialmente una portata giornaliera di circa 25 mc. Successivamente si prevede un raddoppio della portata. Le opere civili saranno realizzate per la potenzialità futura...il depuratore di cui alla modifica in atto avrà n. A.E. pari 1.250 nella 1° Fase e n. A.E. 2.500 nella 2° Fase...";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 76795 del 28/11/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata) e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Soragna con provvedimento conclusivo n. 6 del 09/12/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata), alla Ditta Birrificio del Ducato srl con Legale Rappresentante e gestore il Sig. Giovanni Campari con sede legale in Soragna, Strada Argine n. 43 e stabilimento sito in Soragna, Strada Argine n. 43, relativamente all'esercizio dell'attività di "birrificio", esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO per il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**” di *specificata competenza di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma* quanto già indicato nell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 76795 del 28/11/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata), così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG 184000 del 29/11/2019 e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica prot. n. 76750 del 27/11/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alla seguenti indicazioni:
 - tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali di lavaggio delle attrezzature e acque reflue industriali ottenuti dal processo di osmotizzazione dell'acqua previo trattamento con depuratore biologico a fanghi attivi costituito da: grigliatura fine, decantazione primaria, accumulo aerato, trattamento biologico di tipo batch;
 - dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 1.250 A.E. nella 1° Fase / 2.500 AE. nella 2° Fase;
 - volume scaricato: 9.125 mc/anno nella 1° Fase / 18.250 mc/anno nella 2° Fase;
 - portata media: 25 mc/g nella 1° Fase / 50 mc/g nella 2° Fase;
 - portata massima: 2,5 mc/h nella 1° Fase / 5 mc/h nella 2° Fase;
- inoltre si sostituisce la disposizione n. 1), riferita agli scarichi di competenza Arpae SAC, all'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 76795 del 28/11/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata):
 - 1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma e a AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, l'attivazione del nuovo impianto di depurazione e dello scarico relativa alla 1° Fase, così come indicato nella domanda di modifica sopra indicata e presentata dalla Ditta al SUAP;
- inoltre si aggiunge la disposizione n.13), riferita agli scarichi di competenza Arpae SAC, all'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 76795 del 28/11/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata):
 - 13) Il Titolare dello scarico provvederà e comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, entro 30 giorni prima dell'attivazione, l'avvio della 2° Fase dello scarico, così come indicato nella domanda di modifica sopra indicata e presentata dalla Ditta al SUAP;

INTEGRANDO per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**” quanto già indicato nell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 76795 del 28/11/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata), così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Soragna del 07/11/2019 e sopra richiamato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato **per la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 76795 del 28/11/2014** (e successiva modifica come sopra richiamata) e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Soragna con provvedimento conclusivo n. 6 del 09/12/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata).

“...**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG 184000 del 29/11/2019 nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma prot. n. 76795 del 28/11/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata) e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Soragna con provvedimento conclusivo n. 6 del 09/12/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata) e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma prot. n. 76795 del 28/11/2014 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Soragna con provvedimento conclusivo n. 6 del 09/12/2014.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, impatto acustico e emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Soragna. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Soragna, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Soragna e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Soragna all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 fino al 31/10/2019 è stata Beatrice Anelli, dal 01/11/2019 è Stefania Galasso.

*Istruttore tecnico di riferimento Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 30294/2019*

IL RESPONSABILE

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SORAGNA

Provincia di Parma

Settore Assetto e Sviluppo del Territorio

P.le Meli Lupi 1, 43019 SORAGNA (PR)

C.F. e P.IVA. 00223170341 – Tel. Centralino: 0524.598911 – Sito: <http://www.comune.soragna.pr.it>

E-mail: info@comune.soragna.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

prot. PG 174657
del 13/11/19

Soragna, lì 07/11/2019

Spett.
ARPAE – Ufficio SAC
P.le della Pace n. 1
Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. BIRRIFICIO DEL DUCATO SRL per gli insediamenti in Comune di Soragna, Strada Argine n. 43 - RIF SUAP N. 93/2019.

Richiamata l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA del BIRRIFICIO DEL DUCATO SRL per gli insediamenti in Comune di Soragna, Strada Argine n. 43 - RIF SUAP N. 93/2019 del 10/10/2019, protocollo n. 9207;

Vista la nota di ARPAE– Rif. Sinadoc 2019/30294, assunta al protocollo n. 10053 del 05/11/2019, con la quale veniva richiesto il parere di competenza inerente alle seguenti matrici ambientali:

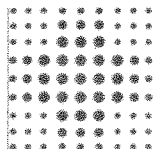
- scarichi idrici;
- impatto acustico.

Esaminata la documentazione agli atti, Codesto Ufficio, in merito alle matrici ambientali succitate per l'insediamento sito in Soragna, Strada Argine n. 43, esprime PARERE FAVOREVOLE DI COMPETENZA a:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1955, n. 447.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Geom. Raffaella Mantovani
(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

prot. PG 183/199
del 28/11/19

prot. n. 76750
del 27/11/19

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI SORAGNA - SUAP
suap@postacert.comune.soragna.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0010122/2019 - DITTA BIRRIFICIO DEL DUCATO S.R.L. - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA PER MATRICE SCARICHI IDRICI (SOSTITUZIONE DEL DEPURATORE AZIENDALE). NESSUNA ALTRA VARIAZIONE. INOLTRO DOCUMENTAZIONE PER ESPRESSIONE PARERE.

Si comunica in riferimento alla nota prot 101222/2019 del 06.11.2019 inviata dal SUAP del Comune di Soragna relativa ad istanza di modifica sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta Birrificio del Ducato srl, per lo stabilimento posto in Soragna, strada Argine n. 43.

La ditta svolge l'attività di produzione di birra artigianale, per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte seconda lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La richiesta presentata dalla ditta riguarda la sostituzione dell'attuale depuratore, mai attivato, con un nuovo impianto di depurazione di tipo biologico; il recapito finale del nuovo impianto rimane invariato.

In relazione è specificato che, attualmente, le acque di scarico vengono smaltite come rifiuto presso l'impianto di depurazione della ditta Ecopo srl.

Secondo quanto riportato nella valutazione previsionale di impatto acustico, si dimostra la compatibilità acustico ambientale dell'intervento, in particolare i valori acustici ambientali attesi rispettano i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale ed il criterio differenziale in corrispondenza delle abitazione limitrofe.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di "Zona Agricola Speciale"; nella classificazione acustica comunale l'area è in classe V.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

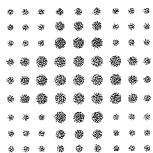
Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



COMUNE DI SORAGNA

Provincia di Parma

Settore Assetto e Sviluppo del Territorio

P.le Meli Lupi 1, 43019 SORAGNA (PR)

C.F e P.IVA. 00223170341 – Tel. Centralino: 0524.598911 – Sito: <http://www.comune.soragna.pr.it>

E-mail: info@comune.soragna.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

prot. PG-194405
del 18/12/19

Soragna, lì 18/12/2019

prot. 11603

Spett.
ARPAE – Ufficio SAC
P.le della Pace n. 1
Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. BIRRIFICIO DEL DUCATO SRL per gli insediamenti in Comune di Soragna, Strada Argine n. 43 - RIF SUAP N. 93/2019.

Richiamata l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA del BIRRIFICIO DEL DUCATO SRL per gli insediamenti in Comune di Soragna, Strada Argine n. 43 - RIF SUAP N. 93/2019 del 10/10/2019, protocollo n. 9207;

Vista la nota di ARPAE– Rif. Sinadoc 30294/2019, assunta al protocollo n. 11450 del 13/12/2019, con la quale veniva richiesto il parere di competenza del Sindaco del Comune di Soragna in materia di salute pubblica, in quanto l'attività svolta dalla ditta è classificata come: Industria insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte seconda della lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;

Richiamati:

- il Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio decreto 27/07/1934, n. 1265);
- il R.D. 27/07/1934, art. 216;
- il D.M. 5/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle Leggi Sanitarie";

Con la presente si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA, al rilascio dell'istanza in oggetto.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
Salvatore Iaconi Farina
(documento firmato digitalmente)

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 9449/2019 del Comune di Soragna (Parma).

Relazione Tecnica

Ditta: **Birrificio del Ducato S.r.l.**
Sede legale e stabilimento in Strada Argine n.43, comune di Soragna (Parma)

Matrice scarichi idrici

Si richiede la modifica progettuale del sistema di trattamento dei reflui industriali confluenti nello scarico S2 passando da un progetto di impianto di tipo chimico-fisico ad un progetto di impianto di tipo biologico. Ad oggi l'impianto di tipo chimico-fisico precedentemente autorizzato non è stato realizzato.

Saranno presenti due punti di scarico:

Scarico S1 esistente. Trattasi di acque reflue domestiche che non subiranno nessuna variazione rispetto allo stato attuale; si conferma il passaggio in degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore prima dell'immissione in acque superficiali (laghetto aziendale); allo stesso recapito sono inviate le acque meteoriche di dilavamento dichiarate derivanti esclusivamente da piazzali parcheggi (destinati esclusivamente a parcheggio aziendale e transito temporaneo) e cortili di pertinenza dell'azienda;

Scarico S2 autorizzato ma non attivato e con richiesta di modifica sostanziale. Trattasi di acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di lavaggio dei locali/attrezzature del birrificio e dai reflui ottenuti dai processi di osmotizzazione dell'acqua; lo scarico finale sarà in acque superficiali (laghetto aziendale). Si intende installare un impianto biologico a fanghi attivi funzionanti in batch (SBR) con svolgimento della fase ossidativa e chiarificativa nel medesimo bacino. L'impianto sarà realizzato per ricevere una portata media giornaliera di 50 m3 di reflui (II fase) anche se all'inizio (I fase) il volume si attesterà a circa 25 m3/die. I reflui in arrivo subiranno un'azione di sollevamento, di grigliatura fine, invio alla decantazione primaria; confluiranno nel comparto di accumulo aerato e successivamente al trattamento biologico a fanghi attivi del tipo batch (come da Allegato 1 - Tavola 01^a). Dal trattamento biologico le acque depurate saranno inviate allo scarico mentre i fanghi di supero saranno sottoposti a trattamento di digestione/ispessimento.

Visto quanto sopra si ritiene tecnicamente autorizzabile lo scarico suddetto, prescrivendo per lo scarico S2:

1. installazione di pozzetto di campionamento prima dell'immissione in acque superficiali;
2. rispetto della tabella 3, Allegato 5, Parte III DLgs 152/06 e smi
3. i fanghi prodotti dovranno essere opportunamente smaltiti o, in caso di riutilizzo in agricoltura, si dovrà intraprendere specifico iter autorizzativo.

Matrice emissioni in atmosfera

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP 9449/2019 del Comune di Soragna relativa alla domanda di modifica di AUA D.P.R. n. 59/2013 presentata dalla ditta **Birrificio del**

Ducato S.r.l., considerato che in relazione alle emissioni in atmosfera la Ditta risulta essere autorizzata con Provvedimento Unico del SUAP n. 6 prot. 10168 del 09/12/2014, pur prendendo atto che il Gestore dichiara che nulla sia mutato rispetto a quanto precedentemente autorizzato, si ritiene di dover aggiornare la relazione tecnica di competenza a fronte di sopraggiunti aggiornamenti normativi e a fronte di cambiamenti nelle relazioni tecniche di Arpae-ST di Parma.

Considerato che:

1. l'attività industriale prevede **“produzione birra”**;
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. il malto è stoccato in sili collocati in locale chiuso e coibentato mantenuto ad una temperatura idonea per la corretta conservazione del prodotto;
4. la durata stimata di un carico di malto sarà di circa 6 mesi;
5. la macinazione è effettuata tramite un mulino a rulli attraverso il quale si ottengono grani di malto franti in maniera grossolana;
6. tutte le operazioni di pesatura, macinazione e trasporto del malto, così come lo stoccaggio, avvengono in ambienti chiusi ed in maniera automatica senza la presenza di operatori;
7. è dichiarato che non sono utilizzati prodotti solfitanti;
8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
9. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
10. sono dichiarate emissioni provenienti da “sfiati di sicurezza” ricomprese nell’art. 272, comma 5, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e più precisamente:
 - sfiati da fase di ammontamento la cui eventuale acqua di condensa è convogliata nella condotta delle acque reflue;
 - sfiati/valvole di sicurezza dei serbatoi di fermentazione;
 - valvola di sfiato manuale da fase di fermentazione per convogliare l'eventuale anidride carbonica in eccesso, prodotta durante la fermentazione, in un contenitore in cui è posta una soluzione sanitizzante;

si ritiene che

la Ditta **Birrificio del Ducato S.r.l.**, il cui Gestore è il Sig. Campari Giovanni e con sede legale e stabilimento in Strada Argine n.43 nel Comune di Soragna (Parma) debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Generatore di vapore a GPL di potenzialità pari a 1.116 kW”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3%		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 smi, dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione esistente (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento dei limiti entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2020.

EMISSIONE E2: - “Bollitore”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	tiraggio naturale	
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/settimana	2	giorni
Altezza minima	11	m

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere applicate le seguenti prescrizioni:

- i processi fermentativi devono essere condotti a temperatura controllata;
- i travasi devono avvenire, ove tecnicamente possibile con sistemi di caricamento dal basso;
- l'apertura delle botti di fermentazione deve essere mantenuta al minimo indispensabile compatibile con le esigenze legate al ciclo di produzione;
- le valvole, i raccordi a flangia e le tubazioni impiegate per la movimentazione dei liquidi devono garantire un buon livello di tenuta;
- gli stoccaggi delle materie prime e degli scarti di lavorazione devono avvenire in contenitori chiusi o in volumi opportunamente delimitati e protetti dagli agenti atmosferici;
- tutte le apparecchiature, gli impianti e le attrezzature impiegate nel ciclo produttivo devono essere sottoposti a protocolli di manutenzione che ne assicurino il mantenimento in efficienza e la sicurezza dei lavoratori.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alla **emissione E1** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Birrificio del Ducato S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02389170347
Sede legale:	Strada Argine n.43, Soragna, (Parma)
Gestore:	Campari Giovanni
Sede locale impianti:	Strada Argine n.43, Soragna, (Parma)
Lat:	4492901
Long:	1012215
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione birra
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di birra prodotta [hl/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	11 m
Temperatura media emissioni:	473 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Ossidi di azoto (NO _x):	480 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	137 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	323.247 kg/anno

Il Tecnico	La Responsabile del Distretto di Fidenza
Mozzanica Enrico	Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

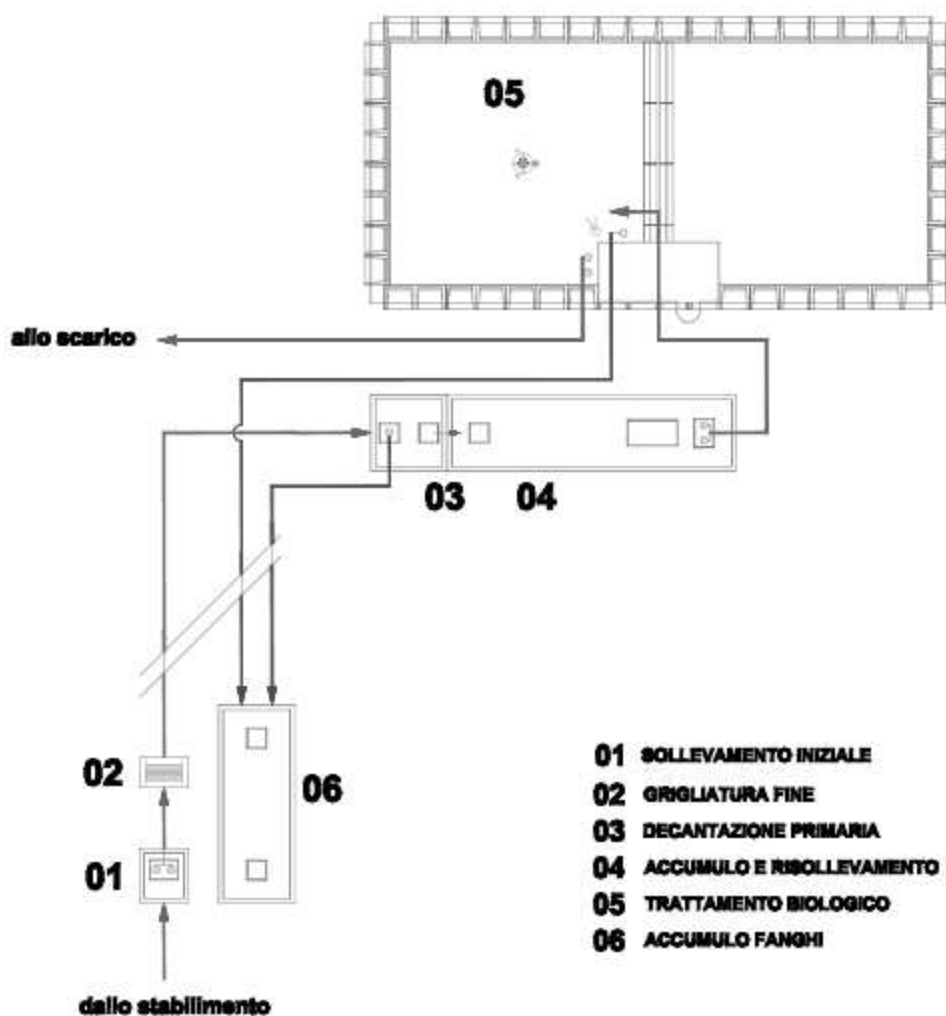
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 29/11/2019 12:16:08 PG/2019/0184000

Tecnico scarichi idrici: Enrico Mozzanica
Tecnico emissioni atmosfera: Cristina Bazzini

Sinadoc: 30294/2019

Allegato 1 Tavola 01a

(in blu linea acqua, in rosso linea fanghi)



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 29/11/2019 12:16:08 PG/2019/0184000

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.